



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0016/TFNSD-2024-2025  
Registro procedimenti n. 0268/TFNSD/2023-2024

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente  
Monica Coscia - Componente (Relatore)  
Serena Callipari - Componente  
Gaia Golia - Componente  
Gianfranco Marcello - Componente  
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32039/803pf23-24/GC/mg del 26 giugno 2024 nei confronti del sig. Nicola Mazzuca e della società ASD Castrovillari Calcio, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale del 26 giugno 2024, a carico di:

- sig. Nicola Mazzuca, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* della società ASD Castrovillari Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 5, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato le somme dovute al calciatore Dorato Santiago Matias, riconosciute con decisione della Commissione Accordi Economici, prot. CAE 23 BIS/2023-2024 dell'8 gennaio 2024, pubblicata sul C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024, comunicata alla società ASD Castrovillari Calcio con notifica perfezionata in data 8 gennaio 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
- società ASD Castrovillari Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Nicola Mazzuca, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

#### L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Nicola Mazzuca, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, e l'avv. Lucio Paolo Nazario Rende, per il sig. Nicola Mazzuca, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell'accordo e dispone irrogarsi la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il sig. Nicola Mazzuca.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 luglio 2024.

IL RELATORE  
Monica Coscia

IL PRESIDENTE  
Roberto Proietti

Depositato in data 23 luglio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai